

# AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO: disposizioni e obblighi nella IV e V Direttiva AML

Milano

22 ottobre 2019

# APERTURA LAVORI E BENVENUTO

ROBERTO FARGION  
Direttore Generale - AIIA



# L'AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO NELLA IV DIRETTIVA AML E NEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 27 MARZO 2019

DONATO VARANI

Partner - Annunziata & Conso



# APPROCCIO RULE-BASED → APPROCCIO RISK-BASED

Con l'entrata in vigore della IV Direttiva Antiriciclaggio - Direttiva (UE) 2015/849 - si è abbandonato definitivamente il sistema di regole basato sulla casistica precostituita, adottando un modello flessibile per valutare le concrete situazioni



Si tratta del passaggio da un approccio *rule-based* ad uno *risk-based* che impone ai soggetti obbligati di valutare in quali situazioni regolare la frequenza e l'intensità degli adempimenti a seconda dei rischi

Il c.d. *risk-based approach* costituisce un aspetto cardine della c.d. IV Direttiva antiriciclaggio - Direttiva (UE) 2015/849 - e rappresenta una «*necessità per individuare, comprendere e mitigare i rischi*» (cfr. Considerando 22 della IV Direttiva)

Il *risk-based approach* implica processi decisionali basati sull'evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull'Unione e su coloro che vi operano (cfr. Considerando 23 della IV Direttiva)

# APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: 3 LIVELLI DI *RISK ASSESSMENT*

Tre livelli di *risk-based approach*:

a) art. 6 IV Direttiva - *risk assessment* a livello europeo effettuato dalla Commissione che:



- individua delle minacce transfrontaliere con potenziali impatti sui mercati nazionali;
- elabora una relazione che identifica, analizza e valuta tali rischi;
- formula raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi.

b) art. 7 IV Direttiva - *risk assessment* a livello nazionale effettuato dagli Stati membri che:




- identificano, valutano e mitigano i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- designano un'Autorità, ovvero istituiscono un meccanismo, al fine di coordinare il *risk assessment*;
- svolgono periodicamente il *risk assessment*;
- utilizzano le risultanze del *risk assessment* europeo per la conduzione delle analisi;
- mettono tempestivamente a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni maggiormente rilevanti per il proprio *risk assessment*.

c) Art. 8 IV Direttiva - *risk assessment* dei soggetti obbligati che:

- svolgono il *risk assessment* interno, adottano misure volte a individuare, valutare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- documentano, aggiornano e mettono a disposizione delle autorità competenti le valutazioni del rischio.

# APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: UN SISTEMA IN CONTINUA EVOLUZIONE CHE SI AUTOALIMENTA

Nell'individuazione del rischio i soggetti obbligati possono fare affidamento anche sui rischi identificati dal GAFI, dalla Commissione europea e dagli Stati membri, nonché da altre Autorità o organismi.



Comitato congiunto delle tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA, ESMA) - «Orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio»



Qualora i singoli Stati membri individuino maggiori rischi, devono garantire che i rispettivi regimi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vi facciano fronte in maniera adeguata

Qualora i singoli Stati membri individuino rischi minori, essi possono decidere di autorizzare, a determinate condizioni, misure semplificate

Approccio basato sul rischio come **processo ciclico**:

*Fase 1*: identificazione di criteri di rischio, nell'ambito dei quali le autorità ottengono informazioni, a livello nazionale e sovranazionale, sulle minacce esistenti;

*Fase 2*: *risk assessment* con cui le autorità utilizzano le informazioni al fine di ricalibrare il rischio con le specifiche caratteristiche di ogni singolo soggetto sottoposto a vigilanza;

*Fase 3*: responso del *risk assessment* mediante la determinazione degli obiettivi, del livello di approfondimento, della durata e della frequenza delle attività ispettive




# APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: UN SISTEMA IN CONTINUA EVOLUZIONE CHE SI AUTOALIMENTA

■ ■ In Italia (D.lgs. 231/2007)...

(A) le autorità preposte individuano i rischi di riciclaggio: in particolare, il d.lgs. 231/2007 prevede che (i) il Comitato di Sicurezza Finanziaria («CSF») identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio; e (ii) le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio

(D) le autorità identificano i rischi di riciclaggio anche sulla base della documentazione di autovalutazione dei soggetti obbligati



(B) i soggetti obbligati effettuano gli adempimenti in materia di autovalutazione sulla base dei predetti rischi: in particolare, effettuano il *risk assessment* e documentano tale attività mediante un continuo aggiornamento



(C) tutta la documentazione viene poi messa a disposizione delle autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a) del D.lgs. 231/2007 (i.e. MEF, UIF, DIA, NSPV e Autorità di Vigilanza del settore) e degli organismi di autoregolamentazione

# APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO “STRUTTURALE”

Riguarda il *risk assessment* proprio di ogni soggetto obbligato, al fine di valutare i rischi cui è esposto e il conseguente adeguamento delle politiche e procedure interne. L'applicazione del principio in esame prevede che i soggetti obbligati effettuino il «*risk assessment interno*», al fine di valutare i rischi cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e adeguare le proprie politiche e procedure ai rischi in astratto individuati



Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 - Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, Parte VII- La valutazione dei rischi di riciclaggio



1) individuazione del **rischio inerente**: i destinatari identificano i rischi attuali e potenziali cui sono esposti, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne

2) individuazione delle **vulnerabilità**: i destinatari analizzano l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità

3) determinazione del livello di **rischio residuo**: i destinatari valutano il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione


4) azione di **rimedio**: i destinatari realizzano appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio



# INDIVIDUAZIONE DEI RISCHIO INERENTE

Nella valutazione del rischio inerente, i soggetti obbligati considerano i fattori rischio riguardanti i seguenti aspetti:

- 1) **operatività**: il volume e l'ammontare delle transazioni e l'operatività tipica;
- 2) **prodotti e servizi**: i prodotti e servizi offerti e il mercato di riferimento;
- 3) **clientela**: la tipologia di clientela, con particolare riguardo ai clienti classificati ad alto rischio;
- 4) **canali distributivi**: i canali distributivi utilizzati per l'apertura e il mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti e servizi;
- 5) **area geografica e paesi di operatività**: il rischio geografico è valutato con riferimento alla clientela, all'eventuale presenza nell'area geografica di succursali o società del gruppo nonché all'operatività in essere con l'estero



Per ciascuna delle linee di *business* è identificato il livello di rischio inerente determinato in base agli elementi di valutazione sopra indicati, da esprimere con un giudizio in una **scala di quattro valori**. L'attribuzione del livello di rischio inerente è accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione (dati e informazioni) considerati, delle analisi svolte e delle motivazioni relative alle scelte effettuate

# INDIVIDUAZIONE DELLE VULNERABILITA'

Sulla base della determinazione dell'intensità del rischio inerente, per ciascuna delle linee di attività è valutato il **livello di vulnerabilità** dei presidi, da esprimere con un giudizio in una **scala di quattro valori**, tenendo conto di quanto riscontrato dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei propri controlli di vigilanza



I soggetti obbligati sono tenuti ad adottare **politiche e procedure** finalizzate a mitigare i rischi di riciclaggio, prendendo in considerazione le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo

L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata dall'illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio

# DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea di *business* determina l'attribuzione della fascia di rischio residuo della linea di *business*, sempre secondo una scala di quattro valori.



Il Rischio complessivo è determinato dai valori di rischio residuo delle singole linee di *business* individuate, ponderate secondo il peso attribuito a ciascuna linea (se necessario)

# AZIONE DI RIMEDIO

Sulla base del rischio complessivo, i destinatari individuano le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui. L'attribuzione del livello di rischio residuo è accompagnata dalla indicazione delle iniziative correttive e di adeguamento individuate

Le azioni di rimedio sono proposte dall'organo con funzione di gestione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio, e approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica (modifiche alla policy)

Le misure di adeguamento, invece, sono attuate dall'organo con funzione di gestione, per il tramite della funzione antiriciclaggio, la quale ne verifica l'idoneità per assicurare un adeguato presidio dei rischi antiriciclaggio



# TEMPI E MODALITA' DI CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE

Ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 26 Marzo 2019:

- nei gruppi, la capogruppo coordina l'esercizio svolto da ciascuna delle società appartenenti al gruppo e conduce un esercizio di autovalutazione di gruppo;
- in caso di apertura delle linee di *business*, la funzione antiriciclaggio conduce l'autovalutazione per le nuove linee

Il D.lgs. 231/2007 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di:

- dettare criteri e metodologie per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio cui i soggetti obbligati sono esposti nell'esercizio della loro attività;
- individuare le categorie di soggetti obbligati per i quali non si applicano le disposizioni in materia di autovalutazione del rischio di riciclaggio, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio dell'attività svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate

Tali norme attuative non sono state ancora emanate

L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale e trasmesso alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione (*i.e.* **30 aprile 2020**)



## Compagnie di Assicurazione

L'IVASS dovrebbe adottare «disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio finalizzate all'individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati vigilati adottano specifici presidi, controlli e procedure». Il regime transitorio di cui al Regolamento IVASS del 12 febbraio 2019, n. 44, prevede che le compagnie di assicurazione devono adeguarsi entro il **31 dicembre 2019**, adottando le opportune delibere entro il mese di settembre 2019

# LA METODOLOGIA DI AUTOVALUTAZIONE E LA SUA RILEVANZA NEL SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POLICY ANTIRICICLAGGIO

LUCIANO MURTAS

Senior Associate – Annunziata & Conso



# AGENDA

- 1. CENNI SULLA MISURAZIONE DEI RISCHI IN GENERALE**
- 2. I CRITERI DELLA BANCA D'ITALIA PER L'AUTOVALUTAZIONE:**
  - a) Individuazione del Rischio Inerente
  - b) Individuazione delle vulnerabilità
  - c) Determinazione del livello del rischio residuo
- 3. UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DA BANCA D'ITALIA**
- 4. POLICY ANTIRICICLAGGIO E AUTOVALUTAZIONE**

# 1. CENNI SULLA MISURAZIONE DEI RISCHI IN GENERALE


Nella «teoria generale» del Risk Management, di fronte alle possibili risposte ai rischi:

<b>EVITARE</b> che il rischio si verifichi agendo sulle cause	<b>MITIGARE</b> la probabilità o l'impatto del rischio
<b>TRASFERIRE</b> il rischio su un terzo (ad es.: assicurazione)	<b>ACCETTARE</b> il rischio e le sue conseguenze

occorre in primo luogo misurare il rischio medesimo.

Ciò avviene secondo una metodologia da anni abituale per le Funzioni aziendali di controllo degli intermediari bancari/finanziari che prevede:

# 1. CENNI SULLA MISURAZIONE DEI RISCHI IN GENERALE



## RISCHIO INERENTE:

è il rischio intrinseco a una determinata attività senza considerare i presidi volti a gestirlo. È solitamente misurato tenendo conto della FREQUENZA (probabilità di accadimento dell'evento rischioso) e dell'IMPATTO (conseguenze al verificarsi dell'evento, generalmente in termini - per gli intermediari bancari e finanziarie – di costi economici connessi all'irrogazione di sanzioni o all'emersione di perdite finanziarie).


## RISCHIO RESIDUO:

è la stima dell'abbattimento del rischio inerente per effetto dei presidi organizzativi posti in essere dall'intermediario.



# 1. CENNI SULLA MISURAZIONE DEI RISCHI IN GENERALE

La determinazione del RISCHIO RESIDUO può poi essere funzionale alla definizione del RISK APPETITE FRAMEWORK in termini di:



## 2. I CRITERI DELLA BANCA D'ITALIA PER L'AUTOVALUTAZIONE

La Banca d'Italia, dapprima con la comunicazione alle banche dell'ottobre 2015 e, successivamente, con il Provvedimento del 26 marzo 2019, ha «codificato» per l'autovalutazione AML tali criteri, stabilendo che:

- a) identificazione del rischio inerente: i destinatari identificano i rischi attuali e potenziali cui sono esposti, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
- b) analisi delle vulnerabilità: i destinatari analizzano l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- c) determinazione del rischio residuo: i destinatari valutano il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione.

## 2A) INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Nell'ambito di ciascuna fase, Banca d'Italia ha poi dettato alcuni criteri di massima:

### Individuazione del rischio inerente (per ciascuna linea di business individuata)

Si considerano almeno i fattori di rischio relativi ai seguenti aspetti:

- a) operatività: il volume e l'ammontare delle transazioni e l'operatività tipica
- b) prodotti e servizi: i prodotti e servizi offerti e il mercato di riferimento
- c) clientela: la tipologia di clientela, con particolare riguardo ai clienti classificati ad alto rischio
- d) canali distributivi: i canali distributivi utilizzati per l'apertura e il mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti e servizi
- e) area geografica e paesi di operatività: il rischio geografico è valutato con riferimento alla clientela, all'eventuale presenza nell'area geografica di succursali o società del gruppo nonché all'operatività posta in essere con l'estero

Per ciascuna delle linee di business è identificato il livello del rischio inerente determinato in base agli elementi di valutazione indicati, **da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori.**

L'attribuzione del livello di rischio inerente è accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione (dati e informazioni) considerati, delle analisi svolte e delle motivazioni relative alle scelte effettuate.

## 2B) INDIVIDUAZIONE DELLE VULNERABILITÀ

Successivamente alla determinazione dell'intensità del rischio inerente, per ciascuna delle linee di attività è valutato il livello di vulnerabilità dei presidi, **da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori.**

Nell'effettuare questa valutazione, i destinatari prendono in considerazione le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo.

L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio.

La determinazione del livello di vulnerabilità individuato tiene conto di quanto riscontrato dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei propri controlli di vigilanza.

## 2C) DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DEL RISCHIO RESIDUO

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea di business determina, in base alla matrice di seguito illustrata, l'attribuzione della fascia di rischio residuo della linea di business. Il livello di rischio residuo complessivo è determinato dai valori delle singole linee di business individuate, ponderate secondo il peso attribuito a ciascuna.

<b>Rischio Inerente</b>	<b>Alto</b>	Rischio residuo MEDIO	Rischio residuo MEDIO	Rischio residuo ELEVATO	Rischio residuo ELEVATO
	Medio Alto	Rischio residuo BASSO	Rischio residuo BASSO	Rischio residuo MEDIO	Rischio residuo ELEVATO
	Medio Basso	Rischio residuo NON SIGNIFICATIVO	Rischio residuo BASSO	Rischio residuo MEDIO	Rischio residuo MEDIO
	Basso	Rischio residuo NON SIGNIFICATIVO	Rischio residuo NON SIGNIFICATIVO	Rischio residuo BASSO	Rischio residuo BASSO
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto Significativa
		<b>Vulnerabilità</b>			

A fronte delle vulnerabilità individuate, l'organo di supervisione strategica dell'intermediario dovrà approvare un conseguente *remediation plan*.

### 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

All'interno degli argini fissati da Banca d'Italia, l'esercizio è comunque una **autovalutazione**, pertanto la declinazione in concreto della metodologia deve essere **personalizzata** in funzione delle **caratteristiche dell'intermediario e del contesto in cui opera**, in base a **scelte motivate**.

Proponiamo una misurazione:

- del Rischio Inerente fondata su criteri prevalentemente quantitativi;
- delle Vulnerabilità fondata su criteri prevalentemente qualitativi.

Il primo passo dell'esercizio consiste però nella definizione delle **Business Lines** alle quali assegnare tutta la clientela dell'intermediario

**Questa è la prima delle scelte motivate che l'intermediario deve fare.**


### 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

Nella lettera del 2015 la Banca d'Italia citava come esempi di Business Line il segmento **retail** quello **corporate**. Nel Provvedimento del 27 marzo 2019 demanda *in toto* all'intermediario la definizione dei criteri per l'individuazione, in ragione della propria natura, organizzazione, specificità e complessità operativa, tenendo conto dei fattori di rischio. Ciò anche per l'ampliamento della platea di destinatari, per molti dei quali la tassonomia delle Business Line derivata dal metodo standardizzato di Basilea II e spesso prese a riferimento dalle banche può non essere di aiuto.

Business Line «Basilea II»
Corporate Finance
Trading & Sales
Retail Banking
Commercial Banking
Payment and Settlement
Agency Services
Asset Management
Retail Brokerage



#### Altre possibili segmentazioni



### 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

Una volta individuate le Business Line e assegnata ad esse tutta la clientela, senza duplicazioni, si procede con la selezione delle informazioni rilevanti per la misurazione su basi quantitative del Rischio Inerente. Ad esempio:

Informazioni anagrafiche	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paese/provincia di residenza/domicilio/sede legale</li><li>• Tipologia societaria</li><li>• Profilo di rischio antiriciclaggio</li><li>• Qualifica PEP</li><li>• Numero rapporti continuativi</li><li>• Data apertura ultimo rapporto</li><li>• ecc. ...</li></ul>
Informazioni sull'operatività	<ul style="list-style-type: none"><li>• Numero totale operazioni nell'anno (di cui: in contanti, con banconote di grosso taglio, bonifici domestici, bonifici Paesi terzi, ecc.)</li><li>• Importo totale operazioni nell'anno (di cui: in contanti, con banconote di grosso taglio, ecc.)</li><li>• ecc. ...</li></ul>
Altre informazioni riguardanti i presidi AML	<ul style="list-style-type: none"><li>• Numero questionari KYC e data ultimo questionario KYC</li><li>• Data ultima adeguata verifica rafforzata</li><li>• Presenza in black list; notizie indagini o condanne penali, fiscali</li><li>• Presenza prodotti a maggiore rischio</li><li>• Numero titolari effettivi</li><li>• ecc. ...</li></ul>



# 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

I dati elementari vengono quindi aggregati per creare indicatori di rischio inerente in funzione dei fattori di rischio e delle scale di classificazione (a quattro livelli) stabilite. Si tratta quindi di ulteriori scelte che l'intermediario deve compiere e motivare. Ad esempio:

## 1 – Repertorio dei dati elementari

NDG	PROFILO RISCHIO	DELEGHE RICEVUTE	TIPO CLIENTE	BUSINESS LINE	ATECO	PAESE RESIDENZA	VERIFICA PEP	KYC COMPLETI	DATA ULTIMO KYC	NUMERO TITOLARI EFFETTIVI	BLACK LIST	DATA ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA	AV RAFFORZATA S/N	NUMERO OPERAZIONI DARE	IMPORTO OPERAZIONI DARE	NUMERO OPERAZIONI AVERE	IMPORTO OPERAZIONI AVERE	NUMERO OPERAZIONI CONTANTE DARE	IMPORTO OPERAZIONI CONTANTE DARE
1	BASSO	0	PF	RETAIL	na	86	nd	2	19/11/13	1	NO	na	N	7	39	0	0	0	0
2	BASSO	0	PF	RETAIL	na	86	N	1	11/12/17	1	NO	na	N	167	20549	13	20304	0	0
3	BASSO	0	PF	RETAIL	na	86	N	3	09/05/17	1	NO	na	N	5	46	0	0	0	0
4	ALTO	0	PF	RETAIL	na	86	nd	4	16/01/15	1	SI	16/01/15	S	9	1052	0	0	0	0
5	BASSO	0	PF	RETAIL	na	86	nd	1	15/11/11	1	NO	na	N	0	0	0	0	0	0
6	BASSO	0	PF	RETAIL	na	86	nd	1	15/11/11	1	NO	na	N	0	0	0	0	0	0
7	ALTO	0	PF	RETAIL	na	86	nd	1	06/04/10	1	SI	06/04/10	S	0	0	0	0	0	0
8	ALTO	0	SC	CORPORATE	483	86	na	7	16/03/15	1	SI	16/03/15	S	9	244	4	4	0	0
9	ALTO	2	PF	CORPORATE	na	86	nd	1	22/05/09	1	SI	22/05/09	S	0	0	0	0	0	0
10	ALTO	1	PF	CORPORATE	na	86	nd	1	02/07/10	1	SI	02/07/10	S	0	0	0	0	0	0
11	BASSO	0	PF	RETAIL	na	86	nd	1	02/12/11	1	NO	na	N	0	0	0	0	0	0
12	BASSO	0	PF	RETAIL	na	86	nd	3	28/12/12	1	NO	na	N	11	234	0	0	0	0
13	MEDIO_ALTO	1	PF	RETAIL	na	86	N	1	02/09/11	1	NO	na	N	0	0	0	0	0	0
14	MEDIO_BASSO	0	SC	CORPORATE	830	86	na	4	28/04/16	2	NO	na	N	17	38935	5	35844	0	0
15	ALTO	0	SC	RETAIL	0	86	N	4	29/12/16	0	SI	29/12/16	S	18	236957	10	229660	0	0
16	BASSO	1	PF	RETAIL	na	86	nd	1	06/03/10	1	NO	na	N	0	0	0	0	0	0
17	BASSO	0	PF	RETAIL	na	86	nd	2	27/12/13	1	NO	na	N	4	36	0	0	0	0
18	BASSO	1	PF	RETAIL	na	86	nd	1	08/04/09	1	NO	na	N	0	0	0	0	0	0
19	BASSO	0	PF	RETAIL	na	86	nd	1	06/04/11	1	NO	na	N	0	0	0	0	0	0
20	ALTO	0	ALTRO	RETAIL	0	37	na	3	17/05/16	8	NO	17/05/16	S	42	13613	19	12688	0	0
21	BASSO	0	DI	RETAIL	645	37	N	3	24/01/17	0	NO	na	N	198	236707	516	254986	0	0
22	BASSO	3	PF	CORPORATE	na	37	nd	1	28/06/10	1	NO	na	N	0	0	0	0	0	0
23	BASSO	0	PF	RETAIL	na	37	nd	1	24/02/12	1	NO	na	N	74	48981	25	37967	0	0
24	BASSO	1	PF	RETAIL	na	37	nd	1	17/06/09	1	NO	na	N	0	0	0	0	0	0

### 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

Aggregheremo quindi i dati elementari in funzione dei fattori di rischio che vogliamo misurare. Ad esempio:

2 – Aggregazione dei dati elementari

ID	Dato aggregato	Retail	Corporate	Totale
1	Numero di NDG totali	#RIF!	#RIF!	#VALORE!
2	Numero di NDG rischio BASSO	#RIF!	#RIF!	#RIF!
3	Numero di NDG rischio MEDIO BASSO	#RIF!	#RIF!	#RIF!
4	Numero di NDG rischio MEDIO ALTO	#RIF!	#RIF!	#RIF!
5	Numero di NDG rischio ALTO	#RIF!	#RIF!	#RIF!
6	Numero totale delle operazioni	#RIF!	#RIF!	#RIF!
7	Importo totale delle operazioni	#RIF!	#RIF!	#RIF!
20	Numero NDG di PEP	#RIF!	#RIF!	#RIF!
21	Numero di operazioni eseguite da PEP	#RIF!	#RIF!	#RIF!
22	Importo delle operazioni eseguite da PEP	#RIF!	#RIF!	#RIF!

# 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

Costruiremo gli indicatori di rischio inerente in base ai fattori di rischio, alla frequenza e all'impatto e alle scale di classificazione predeterminate

## 3 – Costruzione degli indicatori di rischio inerente

		Retail			Corporate		
Incidenza dei bonifici verso/da Paesi a rischio		Rapporti	Peso Fattori	Score	Rapporti	Peso Fattori	Score
Indicatore	Numero di NDG che hanno effettuato bonifici verso/da Paesi a rischio della BL / Numero totale di NDG che hanno effettuato bonifici della BL	0,2%	50%	1,00	0,7%	50%	1,00
	Numero di bonifici verso/da Paesi a rischio della BL / Numero totale di bonifici della BL	0,1%	50%	1,00	0,0%	50%	1,00
	Media Pesata della frequenza (Numero NDG e Numero operazioni)		50%	1,00		50%	1,00
	Importo dei bonifici verso/da Paesi a rischio della BL / Importo totale dei bonifici della BL	0,0%	50%	1,00	0,0%	50%	1,00
	Media Pesata tra Frequenza e Impatto		50%	1,00		50%	1,00
Valutazione Indicatore	Descrizione Rischio Indicatore	Medio Alto			Basso		
	Score Rischio Indicatore	2,50			1,00		

## Esempio di scala di classificazione

Rischio Inerente			
Intervalli		Descrizione rischio inerente	Score
3,50	4,000	Alto	4
2,50	3,499	Medio-Alto	3
1,50	2,499	Medio-Basso	2
1,00	1,499	Basso	1

### 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

Potremo alla fine sintetizzare i risultati per ogni indicatore e per ogni Business Line

4 – Tabella di sintesi del Rischio Inerente

ID	Indicatore	Retail	Corporate
1	Incidenza dell'uso del contante	Alto	Medio-Basso
2	Incidenza dei clienti con profilo di rischio ALTO	Medio-Alto	Basso
3	Incidenza clienti per i quali non è stato individuato il titolare effettivo	Medio-Alto	Medio-Basso
4	---	---	---
5	---	---	---
n	Incidenza dei bonifici verso/da Paesi a rischio	Medio-Alto	Basso
Rischio Inerente		Medio-Alto	Medio-Basso
		3,10	1,71

# 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

La misurazione delle **Vulnerabilità** deriva da una combinazione di criteri qualitativi e quantitativi.

Si tratta di un vero e proprio *self-assessment* del **SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI** focalizzato sulla mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per ciascuna delle aree rilevanti:

**ADEGUATA VERIFICA**

**REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI**

**MONITORAGGIO TRANSAZIONI (gestione del contante, bonifici)**

**SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE**

...

si procede a una valutazione degli ambiti:

**PROCESS** (Policy – Regolamenti – Architettura dei processi operativi)

**SYSTEM** (Efficacia/efficienza degli applicativi informatici a supporto delle attività)




**PEOPLE** (adeguatezza quali/quantitativa delle risorse)

### 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

La valutazione è svolta prevalentemente attraverso criteri di tipo **QUALITATIVO**:

- Analisi documentale
- Interviste con personale rilevante
- Analisi dei rilievi formulati dalla Funzioni Aziendali di Controllo
- Analisi dei rilievi formulati dalle Autorità di Vigilanza e di eventuali sanzioni

che portano a valutazioni sintetiche sui vari ambiti indagati secondo una scala, come di consueto, a quattro livelli, ad esempio:

	<b>INADEGUATO</b>	punti 4
	<b>PREVALENTEMENTE NON ADEGUATO</b>	punti 3
	<b>PREVALENTEMENTE ADEGUATO</b>	punti 2
	<b>ADEGUATO</b>	punti 1

### 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

I giudizi qualitativi sono poi integrati da indicatori **QUANTITATIVI** quali ad esempio:

- Rapporto tra adeguate verifiche mancanti e rapporti continuativi aperti nel periodo considerato per l'esercizio
  - Rapporto tra adeguate verifiche rafforzate svolte e adeguate verifiche rafforzate da svolgere
  - Tempi medi di lavorazione delle SOS nelle varie fasi del processo
- ecc. ...

che determinano anch'essi, sulla base delle scale predefinite, una classificazione in quattro livelli di rischio. Ad esempio:

Indicatori integrativi per l'analisi delle Vulnerabilità			
da	a	Giudizio	Score
10%	100,00%	Alto	4
5%	9.99%	Medio-Alto	3
2%	4,99%	Medio-Basso	2
0%	1,99%	Basso	1

### 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

Ogni valutazione diversa da «adeguato» dovrà essere accompagnata da una descrizione della vulnerabilità che ha determinato la valutazione stessa, con individuazione delle azioni correttive per il suo superamento.

Tracciando tutta l'attività svolta in un apposito foglio di lavoro che registrerà sia le informazioni qualitative, sia quelle quantitative, si arriverà alla misurazione delle vulnerabilità per ciascuna Business Line e complessiva.

Inoltre, estrapolando le azioni correttive individuate per ogni vulnerabilità rilevata, sarà sostanzialmente pronto anche il PIANO DI RIMEDIO da sottoporre all'approvazione dell'Organo di supervisione strategica.



# 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

Esempio di registro delle attività svolte per l'analisi delle vulnerabilità

System	
Applicativi di riferimento	Sistema informativo XYZ Procedura www in piattaforma ewkjfbeiwu
Valutazione del grado di automazione e di tempestività, correttezza e fruibilità delle informazioni	
Adeguito	Le attività del processo che risultano standardizzate, ripetitive o che richiedono elaborazioni di calcolo complesse sono tutte completamente automatizzate e sono formalizzate in apposita documentazione funzionale, oppure non sono presenti attività standardizzate, ripetitive o che richiedono elaborazioni di calcolo complesse. Le procedure informatiche supportano le attività di processo producendo informazioni tempestive, corrette e fruibili.
Prevalentemente adeguato	<b>X</b>
Prevalentemente non adeguato	La maggior parte delle attività del processo che risultano automatizzate sono formalizzate in apposita documentazione funzionale e/o la maggior parte delle attività operative del processo che risultano standardizzate, ripetitive o che richiedono elaborazioni di calcolo complesse sono automatizzate e/o le procedure informatiche supportano le attività di processo producendo informazioni tempestive e corrette ma che tuttavia risultano di difficile utilizzo
Inadeguato	La maggior parte delle attività del processo che risultano automatizzate non sono formalizzate in apposita documentazione funzionale e/o la maggior parte delle attività operative del processo che risultano standardizzate, ripetitive o che richiedono elaborazioni di calcolo complesse sono svolte manualmente e/o le procedure informatiche supportano le attività di processo producendo informazioni tempestive tuttavia le stesse risultano non corrette e di difficile utilizzo
Non Applicabile	Le attività del processo che risultano automatizzate non sono formalizzate in apposita documentazione funzionale e/o le attività del processo che risultano standardizzate, ripetitive o che richiedono elaborazioni di calcolo complesse sono svolte manualmente e/o le procedure informatiche supportano le attività di processo producendo informazioni non tempestive, non corrette e di difficile utilizzo.
	Non applicabile
	Carenze identificate
	Taluni dati quantitativi necessari per la misurazione del rischio inerente (v. tabelle relative) sono risultati non reperibili. Ciò è indice di un gap da colmare nell'efficacia dei sistemi informativi a supporto dell'AML.

# 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

Segue: Esempio di registro delle attività svolte per l'analisi delle vulnerabilità

Rilevi da parte delle Autorità di Vigilanza		Carenze identificate
Rilevi	<b>X</b>	Migliorare ... (cfr. Report n. 123456-01/02/2021)
Non Applicabile	<p>Il macro-processo è stato coinvolto da ispezioni che hanno evidenziato carenze e/o hanno dato luogo a sanzioni</p> <hr/> <p>Il macro-processo non è stato coinvolto da ispezioni, oppure le ispezioni avvenute non hanno evidenziato anomalie e non hanno portato a sanzioni</p>	

## Azioni di Mitigazione

Titolo	Anagrafe generale e alimentazione applicativo wegfuew
Priorità	ALTA
Data di scadenza	31.12.22
Owner	Compliance e AML
Descrizione	Verifica congruenza dati anagrafe generale obbligatori anche per le registrazioni AIA e registrazioni

# 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

Esempio di sintesi dell'analisi delle vulnerabilità di una Business Line estratto in automatico dai fogli di calcolo

	Presidi			Esiti verifiche delle Funzioni Aziendali di controllo ed altri indicatori di efficacia								Vulnerabilità complessiva	
	Process	System	People	AML	Compliance	Audit	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Rilievi da parte delle Autorità di Vigilanza		
Adeguate Verifica	● 2	● 2	● 1	● 2	● 1	● 1	● 3	● 4	● 4	● 2	● 4	● 3,05	
Registrazione e conservazione dati	● 1	● 1	● 2		● 1	● 1						● 1,17	
Monitoraggio transazioni	● 1	● 1	● 2			● 1						● 1,17	
Segnalazione Operazioni Sospette	● 2	● 1	● 1	● 1		● 1						● 1,17	
...	● 2	● 2	● 2	● 1		● 1						● 1,50	
...	● 1	● 1	● 1									● 1,00	
BL Retail	● 1,50	● 1,33	● 1,33									● 1,51	

### 3) UN POSSIBILE APPROCCIO PER DECLINARE I CRITERI DATI DALLA BANCA D'ITALIA

Esempio di sintesi della misurazione di Rischio Inerente, Vulnerabilità, Rischio Residuo per Business Line e complessivi come viene estratto automaticamente dai fogli di calcolo e può essere trasposto nella matrice Banca d'Italia

2018	Rischio Inerente		Vulnerabilità		Rischio Residuo
	Score	Giudizio	Score	Giudizio	Giudizio
Retail	2,56	Medio-Alto	1,64	Poco significativa	Basso
Private	1,36	Basso	1,64	Poco significativa	Non significativo
Corporate	1,75	Medio-Basso	1,63	Poco significativa	Basso
Banca	1,89	Medio-Basso	1,64	Poco significativa	Basso


## 4) POLICY ANTIRICICLAGGIO E AUTOVALUTAZIONE

Tra Policy Antiriciclaggio ed esercizio di autovalutazione esistono strette relazioni reciproche, come emerge anche da talune disposizioni contenute nel Provvedimento Banca d'Italia del 27 marzo 2019:

- l'organo con funzione di gestione definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, **in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;**
- I destinatari **definiscono una policy motivata che indichi le scelte che essi in concreto intendono compiere** sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli, di adeguata verifica e di conservazione dei dati (cd. policy antiriciclaggio);
- i destinatari adottano politiche e procedure atte a mitigare i rischi di riciclaggio identificati nella fase di individuazione del **rischio inerente;**
- **le azioni di rimedio** sono proposte dall'organo con funzione di gestione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio, e approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- l'esercizio è tempestivamente aggiornato **quando emergono nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi** nei rischi esistenti, **nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.**

## 4) POLICY ANTIRICICLAGGIO E AUTOVALUTAZIONE

Con il progressivo affinamento delle metodologie e delle tecniche di autovalutazione, saranno gli esiti dell'esercizio a supportare aggiustamenti della Policy, anche attraverso l'ingresso nel Risk Appetite Framework



I primi esercizi di autovalutazione saranno fortemente condizionati dalle scelte già fatte nella Policy o comunque nella regolamentazione interna

# 4) POLICY ANTIRICICLAGGIO E AUTOVALUTAZIONE

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:

Vivere l'esercizio di autovalutazione come mero adempimento formale di un obbligo normativo, oltre a rappresentare una perdita di tempo e di denaro, svuota l'efficacia dello strumento stesso.

La sensazione di inutile adempimento formale può essere forte soprattutto la prima volta in cui ci si cimenta nell'esercizio. È opportuno sin dall'inizio superare questa sensazione per valorizzare al massimo le potenzialità dell'esercizio.

Con il tempo, affinando le metodologie e le tecniche, si avrà a disposizione uno strumento direzionale molto efficace, sia per l'organo di supervisione strategica, che potrà trarre utili indicazioni per indirizzare le proprie policy e il Business Model, sia per le Funzioni Aziendali di Controllo (in primis, la Funzione Antiriciclaggio, ma anche Compliance, Risk Management e Internal Audit potranno ricavare utili informazioni per orientare le proprie attività).

Crede e investire risorse nello strumento può, nel tempo, ripagare l'intermediario sviluppando creazione di valore anche laddove, finora, si tende a individuare meri centri di costi.

# IMPATTI DELLA V DIRETTIVA AML NEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA STESSA

FILIPPO BERNERI

Partner – Annunziata & Conso





# IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Direttiva UE 2018/843 (*i.e.* V Direttiva Antiriciclaggio), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE in data 19 giugno 2018, ha apportato alcune modifiche alla precedente Direttiva UE 2015/849 (*i.e.* IV Direttiva Antiriciclaggio).

Il 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio sopra menzionata. Il predetto provvedimento è destinato a modificare ed integrare il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - già precedentemente modificato dal D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 - concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il processo di modifica della normativa antiriciclaggio è iniziato con l'adozione, da parte della Commissione Europea, della "*proposta di Direttiva COM (2016) 450 final*", che intendeva aggiornare la Direttiva UE 2015/849 e la Direttiva UE 2009/101/CE alle moderne condotte criminose di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

L'emergenza terroristica aveva indotto la Commissione europea, già nel dicembre 2015, ad adottare una prima versione di tale proposta di Direttiva e un piano di azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo.

# IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La "proposta di Direttiva COM (2016) 450 final" aveva quali obiettivi:

- a) l'introduzione di disposizioni dirette a neutralizzare i rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali e agli strumenti prepagati anonimi;
- b) il rafforzamento dei poteri e della collaborazione tra le *Financial Intelligence Units*;
- c) l'accesso ai registri centralizzati dei conti bancari e dei sistemi centrali di reperimento dei dati; e
- d) maggiori e più incisivi controlli su operazioni con Paesi terzi a rischio.



La proposta conteneva anche disposizioni relative a specifici interventi:

- a) la totale accessibilità ai registri dei beneficiari effettivi, rendendo pubbliche alcune informazioni ivi contenute, con riferimento a società e *trust*;
- b) l'interconnessione dei registri nazionali, al fine di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri; e
- c) l'estensione delle informazioni a disposizione delle autorità, attraverso la previsione che i conti fossero assoggettati a controlli stringenti

# IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In tale contesto, l'adozione della V Direttiva Antiriciclaggio - come anticipato - affonda le proprie radici nella necessità di potenziare, attraverso l'imposizione di maggiori obblighi di trasparenza, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in tutta l'Unione europea.

Tale necessità di un nuovo quadro normativo più ampio deriva dalle recenti vicende che hanno coinvolto la comunità internazionale (terrorismo internazionale, scandalo Panama Papers, etc.).



In tale ottica, il nuovo *corpus* normativo dovrebbe rispondere alla necessità di **(i)** rafforzare le attività di individuazione e prevenzione di movimenti di fondi e altri beni, **(ii)** implementare la tracciabilità dei mezzi finanziari quale strumento di contrasto al terrorismo, e **(iii)** contrastare la capacità di raccolta di fondi finalizzati a finanziare attività illecite.

Le misure attuative dei predetti obiettivi - contenuti nella prima proposta della Commissione - sono confluite nella V Direttiva Antiriciclaggio

# L'AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le modifiche apportate alla V Direttiva Antiriciclaggio riguardano in primo luogo l'ampliamento dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di individuazione delle operazioni sospette sui fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.



In particolare, tale ampliamento si riscontra relativamente alle seguenti operazioni e attività:

1. commercio di opere d'arte (anche quando effettuate da galleristi, gestori di case d'asta e antiquari);
2. conservazione o commercio di opere d'arte effettuate da porti franchi;
3. impegno a fornire aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale;
4. agenzia immobiliare; e
5. operazioni in valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale.

# IL NUOVO PERIMETRO: OPERE D'ARTE

Stando ai dati raccolti dalle Autorità nazionali, le principali fonti di finanziamento del terrorismo hanno riguardato anche il mercato dell'arte e in particolare la vendita di oggetti antichi e opere d'arte. Tale settore non era mai stato preso in considerazione dalla legislazione europea prima della V Direttiva Antiriciclaggio con la quale il Legislatore europeo ha inteso colmare tale lacuna. In proposito, rientra tra i soggetti obbligati:

- chiunque conserva e commercia opere d'arte o agisce in qualità di intermediario nel commercio delle stesse, anche nell'ipotesi in cui tale attività sia effettuata da gallerie d'arte e case d'asta; e
- chiunque conserva o commercia opere d'arte o agisce in qualità di intermediario nel commercio delle stesse, quando tale attività sia effettuata da porti franchi, sempreché il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore ad euro 10.000.

Vale la pena evidenziare che il Legislatore italiano aveva già adottato tale previsione, estendendo, all'art. 3, co. 5, lett. b) e c) del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 -, gli obblighi antiriciclaggio ai soggetti che esercitano case d'asta o gallerie d'arte, nonché ai soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche.

# IL NUOVO PERIMETRO: CONSULENZA FISCALE E AGENTI IMMOBILIARI

La V Direttiva Antiriciclaggio ha anche modificato la **lett. a) dell'art. 2, par. 1, punto 3 della IV Direttiva Antiriciclaggio**, la quale include tra i soggetti ricompresi entro la disciplina anche i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, nonché «qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale».



Orbene, la V Direttiva Antiriciclaggio ha coinvolto anche il settore immobiliare estendendo l'ambito applicativo della disciplina antiriciclaggio **anche agli agenti immobiliari, ivi incluse le ipotesi in cui questi ultimi agiscano in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore ad euro 10.000.**

# GLI ULTERIORI SOGGETTI OBBLIGATI NEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Il decreto legislativo di di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio anche alle attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla Legge del 30 aprile 1999, n. 130. In particolare, è previsto l’inserimento del comma 2-bis all’art. 3 del D.lgs. 231/2007 il quale stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari «incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità», devono provvedere all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio «anche nei confronti dei debitori ceduti alle società di cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società».



Tale presidio è evidentemente finalizzato a sottoporre agli obblighi antiriciclaggio tutti quei soggetti che, nell’ambito di complesse operazioni di cartolarizzazione, intervengono, anche come semplici veicoli, nei flussi di denaro.

# LE NOVITA' IN TEMA DI REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E DI *TRUST*

Ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.lgs. n. 231/2007, è previsto che il MEF, di concerto con il MISE, dia attuazione alle norme introdotte in tema di Registro dei titolari effettivi, la cui emanazione era prevista entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto modificativo n. 90/2017. Il decreto attuativo dovrà stabilire:

- a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei *trust* da comunicare al Registro delle imprese, nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
- b) le modalità attraverso cui le informazioni sono rese tempestivamente accessibili alle autorità;
- c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;
- d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti autorizzati, ovvero sia alle autorità preposte al contrasto all'evasione fiscale e a disporre l'eventuale diniego; e
- e) le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle entrate.



# L'ACCESSIBILITÀ AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Una delle principali novità apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio riguarda il regime di accessibilità al Registro dei titolari effettivi di società e altre entità giuridiche.

Con il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, l'accesso alle informazioni era consentito ai seguenti soggetti:


- a) Autorità competenti;
- b) soggetti obbligati ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio; e
- c) soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale (art. 21, co. 2, lett. f), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90).

# IL NUOVO REGIME DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

- Sempre in relazione all'accessibilità al Registro dei titolari effettivi, la novità introdotta dalla V Direttiva Antiriciclaggio riguarda la previsione che le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche debbano essere rese accessibili, oltre che alle Autorità competenti e ai soggetti obbligati nel quadro dell'adeguata verifica della clientela, anche al pubblico (art. 1, co. 15, lett. c) della Direttiva UE 2018/843).
- In particolare, il pubblico potrà accedere almeno al nome, al mese e all'anno di nascita, al Paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse detenuto.
- Le disposizioni in tema di accessibilità ai Registri dei titolari effettivi rispondono all'esigenza di offrire maggiore trasparenza per quanto concerne la titolarità effettiva e le strutture di controllo di società e altri soggetti giuridici, nonché di certe tipologie di *trust* e istituti giuridici affini.

# IL NUOVO REGIME DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

- Nella nuova Direttiva viene evidenziato che gli Stati membri dovrebbero consentire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in modo sufficientemente coerente e coordinato, attraverso registri centrali che devono contenere informazioni sui titolari effettivi, stabilendo principi chiari di accesso pubblico al fine di consentire ai terzi di accertare, in tutto il territorio dell'Unione, l'effettiva titolarità.



- È poi previsto che gli Stati membri abbiano la possibilità di garantire l'accesso a “informazioni aggiuntive” che consentano l'identificazione del titolare effettivo e di decidere di rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali dei titolari effettivi previa registrazione *on-line* e pagamento di una specifica tassa che non ecceda i costi amministrativi.

# IL NUOVO REGIME NEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dalla V Direttiva Antiriciclaggio, la quale, si ribadisce, ha esteso a chiunque ne dimostri interesse, la possibilità di accedere al registro dei titolari effettivi, il decreto ha previsto che il soggetto che vuole accedere al registro deve essere «titolare di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata».



La medesima disposizione, inoltre, prevede che il MEF, di concerto con il MISE, individui con apposito decreto alcuni limiti all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva relativi ad ipotesi in cui «l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio». Chiaro è il fine di tutelare quei soggetti che, nella loro qualità di titolari effettivi, controllano o sono beneficiari di diverse entità di grandi dimensioni.

# L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SU *TRUST* E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

La IV Direttiva Antiriciclaggio non prevedeva l'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei *trust* da parte dei soggetti privati. Al riguardo, nella V Direttiva Antiriciclaggio si rileva che i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo possono variare in base alle caratteristiche del tipo di *trust* o dell'istituto giuridico affine e che la percezione di tali rischi può evolvere nel tempo.

Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva di *trust* e istituti giuridici affini, qualora tale accesso rappresenti una misura necessaria e proporzionata rispondente alla finalità legittima di prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In un'ottica di raggiungimento di *standard* di trasparenza omogenei e basandosi sul presupposto che tale accesso possa contribuire a combattere l'uso improprio di società o altri soggetti giuridici per riciclare denaro o finanziare il terrorismo, il Legislatore europeo ha previsto che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di un *trust* o di un istituto giuridico affine siano accessibili a taluni soggetti.

# L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SU *TRUST* E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

1. La nuova disciplina prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva di un *trust* o di un istituto giuridico affine siano accessibili in ogni caso ai seguenti soggetti (art. 1, co. 16, lett. d) della Direttiva UE 2018/843):

- autorità competenti e UIF, senza alcuna restrizione;
- soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela;
- qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse; e
- qualunque persona fisica o giuridica che faccia una richiesta scritta in relazione a un *trust* o a un istituto giuridico affine che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi.

# L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SU *TRUST* E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

2. La nuova Direttiva prevede una maggiore correlazione tra i registri centrali degli Stati membri per facilitare l'accesso ai dati, disponendo che gli Stati membri adottino misure adeguate per assicurare che le informazioni siano rese disponibili attraverso i rispettivi registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri, che siano aggiornate e corrispondano realmente alla titolarità effettiva e che l'accesso a tali informazioni sia conforme alle norme sulla protezione dei dati.
3. Nella Direttiva in esame viene evidenziato come un maggior controllo pubblico possa contribuire a prevenire l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici, anche a fini di evasione fiscale, ritenendo pertanto necessario che le informazioni sulla titolarità effettiva restino a disposizione tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per almeno cinque anni da quando cessano i motivi per la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del *trust* o di un istituto giuridico affine (Considerando 35 Direttiva Ue 2018/843).

# LE NOVITA' IN TEMA DI TRASPARENZA DEI *TRUST* E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

4. La V Direttiva Antiriciclaggio modifica l'art. 31 della Direttiva UE 2015/849 e introduce alcune novità con riguardo all'individuazione del titolare effettivo per i *trust* e per altri tipi di istituti giuridici (tra cui le fiduciarie) che abbiano assetto o funzioni affini a quelli dei *trust*.

Più precisamente, con riguardo alle informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare al Registro centrale dei titolari effettivi istituito dallo Stato membro in cui è stabilito o risiede il *trustee* (o la persona che ricopre una posizione equivalente), si prevede che siano tenuti all'obbligo comunicativo i *trust* espressi e gli istituti giuridici affini, sostituendo la precedente previsione che riguardava solo i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali secondo quanto disposto dall'art. 73 del TUIR (*trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, per i quali è espressamente previsto l'obbligo di iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese).

5. In seguito alle modifiche introdotte dalla V Direttiva Antiriciclaggio, l'obbligo comunicativo dovrà riguardare tutte le tipologie di *trust* nonché i c.d. "istituti giuridici affini"; con riguardo a questi ultimi, al fine di garantire la certezza del diritto, è inoltre previsto che gli Stati membri definiscano le caratteristiche in base alle quali determinare se un istituto giuridico abbia assetto o funzioni affini a quelle dei *trust*.



# ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: L'UTILIZZO DI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

La V Direttiva Antiriciclaggio ha introdotto alcune novità anche con riguardo alle misure di adeguata verifica della clientela.

In particolare, l'identificazione del cliente e la verifica dell'identità avviene sulla base di *documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente* “compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti”.

Tale previsione potrebbe comportare modifiche all'art. 18, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 231/2007 in cui è attualmente previsto che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità mediante riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

# ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

È stata aggiunta la previsione che “qualora il titolare effettivo individuato sia il dirigente di alto livello di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punto ii), i soggetti obbligati adottano le misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l’identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica”.

Su tale ultimo punto si rammenta che, ai sensi dell’art. 3, punto 6, lett. a), punto ii) della IV Direttiva Antiriciclaggio, laddove il controllo non possa essere determinato secondo i criteri ivi previsti o nel caso in cui si dubiti che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, è considerato titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello.

In tale ultima fattispecie **la nuova disposizione prevede, pertanto, che i soggetti obbligati svolgano l’attività di adeguata verifica e, dunque, di identificazione nei confronti di chi occupa una posizione dirigenziale di alto livello.**

# TITOLARE EFFETTIVO DI CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE: LA SEMPLIFICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Il decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio ha semplificato i criteri previsti dall'art. 20, co. 4 del D.lgs. 231/2007, volti all'individuazione del titolare effettivo nei casi in cui gli obblighi antiriciclaggio debbano essere esperiti nei confronti di clienti diversi dalle persone fisiche. Infatti, nella formulazione oggi vigente, il titolare effettivo viene determinato, in via residuale - ossia laddove l'applicazione dei criteri previsti nei commi 1, 2 e 3, *i.e.* «proprietà diretta o indiretta» e «controllo» non risultino sufficienti - «nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società».

Secondo la corretta interpretazione della norma, i soggetti obbligati sono tenuti, in particolare nel caso di clienti appartenenti a grandi gruppi (magari di società ad azionariato diffuso), a risalire la catena del controllo fino alla persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società controllante il proprio cliente. In tale contesto, il decreto chiarisce l'ambiguo e a-tecnico riferimento a «*società*» ivi previsto, specificando, ad opera dell'inciso «o del cliente comunque diverso dalla persona fisica», che il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche dovrebbe essere individuato in via residuale nel rappresentante legale o amministratore del cliente stesso e non della società ultima controllante.

# ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA

Con riguardo alle misure di adeguata verifica rafforzata, al fine di armonizzare l'approccio dell'Unione Europea nei confronti dei Paesi terzi ad alto rischio, si evidenzia che la V Direttiva Antiriciclaggio ha introdotto l'elencazione di specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che gli Stati membri dovranno includere nei rispettivi regimi nazionali, nonché un elenco di misure di mitigazione supplementare che gli Stati membri possono prescrivere.



Le misure rafforzate di adeguata verifica per le entità con sede in Paesi terzi individuati dalla Commissione come a rischio elevato, nelle situazioni a rischio elevato individuate dagli Stati membri e per i rapporti con persone politicamente esposte, già introdotte dalla IV Direttiva non prevedevano, infatti, un elenco specifico di misure rafforzate che gli Stati membri erano tenuti a includere nelle rispettive legislazioni nazionali; la mancanza di tale previsione avrebbe pertanto comportato la coesistenza di regimi eterogenei di attuazione di dette misure nei confronti dei Paesi che ne risultassero carenti.

# ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA DELLA CLIENTELA NEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

In relazione a quanto sopra, il decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio prevede l'aggiunta, tra i fattori di cui i soggetti obbligati devono tener conto, delle operazioni «relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette».

Al riguardo, pur in perfetta coerenza con il dettato normativo comunitario, pare criticabile il richiamo ad operazioni afferenti a settori economici che presentano una non così evidente connessione con i reati di riciclaggio. Per di più, ove si consideri che agli stessi devono aggiungersi quelli richiamati dal provvedimento sull'adeguata verifica della clientela (smaltimento rifiuti, gioco d'azzardo, ecc.) è evidente la possibile conseguenza di attrarre nel perimetro dell'adeguata verifica rafforzata una pletera di soggetti eccessivamente ampia.

Inoltre, bisogna segnalare che il decreto propone, inoltre, di valutare come ad alto rischio non più il cliente residente in un paese *black list*, ma il semplice coinvolgimento di soggetti che prevedano una radicazione in tali paesi. Infatti, il decreto attribuisce rilevanza, ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata ai «rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio»

# ESTERNALIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Rileva infine segnalare che il decreto prevede che le Autorità di vigilanza di settore possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali è prevista la possibilità, per i soggetti obbligati all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di esternalizzare a terzi (anche non «soggetti obbligati») l'identificazione del cliente, titolare effettivo ed esecutore e la verifica dell'identità degli stessi. La stessa previsione, tuttavia, limita la possibilità di avvalersi di tali soggetti per la sola individuazione dello scopo e/o natura del rapporto di rischio.

# AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO: disposizioni e obblighi nella IV e V Direttiva AML

Coffee Break

# INTERVENGONO ALLA TAVOLA ROTONDA

**MAURIZIO INGA**

Banco di Desio e della Brianza

**EUGENIO MARIA MASTROPAOLO**

Università Telematica Pegaso

**PAOLO PONCETTA**

DoValue

**GIANLUCA TORTORA**

ING Bank

Modera **ROBERTO FERRETTI**

Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario



# AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO: disposizioni e obblighi nella IV e V Direttiva AML

Milano

22 ottobre 2019